



Comune di Valmadrera
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI

Deliberazione C.C. n.11 del 23.02.1999 – esecutiva – approvazione Regolamento ICI
Deliberazione C.C. n. 8 del 25.03.2002 – esecutiva - modifica art. 5 Regolamento ICI
Deliberazione C.C. n.18 del 20.03.2006 – esecutiva – modifica ed integrazioni Regolamento ICI



Art. 1 **Oggetto**

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 [nota 1 e 2].

Art. 2 **Terreni considerati non fabbricabili**

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 [nota 3], sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. L'agevolazione compete a condizione che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 [nota 4] quali soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie.

1] D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"

Art. 52: Potestà regolamentare generale delle provincie e dei comuni:

1. *Le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
2. *I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.*
3. *Nelle provincie autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.*
4. *Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.*
5. *I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate sono informati ai seguenti criteri:*
 - a) *L'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;*
 - b) *qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per*



Art. 3

Immobili dello Stato e degli enti pubblici

1. A parziale modifica della norma primaria contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 504/92, l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purché lo siano in modo prevalente.

Art. 4

Immobili degli enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222 [nota 5], a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460, purché concessi in comodato o uso gratuito.

azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. *La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle provincie e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.*

7. *Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.*

2] Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili

1. *Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:*

a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;



Art. 4/BIS

Abitazioni concesse in comodato o in uso gratuito a parenti

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, si considerano abitazioni principali, comprese le pertinenze di cui all'art.8, del D.Lgs. 504/92 le unità immobiliari ad uso abitativo, concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta di 1 e 2 grado che nelle stesse stabiliscono la propria residenza.

2. Per effetto della disposta assimilazione, l'imposta sulle predette unità immobiliari si calcola con la stessa aliquota stabilita per l'abitazione principale; non compete però la detrazione spettante all'abitazione principale.

3. Per ottenere l'agevolazione tributaria disposta dai commi precedenti, gli interessati devono presentare apposita istanza su modulo fornito dal Comune, contenente autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti.

4. L'istanza va presentata al Comune entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e dovrà necessariamente indicare il mese di inizio dell'agevolazione.

Sarà cura del contribuente provvedere al versamento dell'ICI dovuta, tenendo conto dell'agevolazione richiesta, che decorrerà dal mese indicato nell'istanza.

In caso di istanza presentata tardivamente, l'agevolazione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno di presentazione dell'istanza.

Non si darà comunque luogo a rimborsi in relazione alla fattispecie d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo.

In caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, il contribuente deve presentare apposita comunicazione negli stessi tempi, decorrenza e modalità di applicazione sopra previste. In caso di istanza presentata tardivamente, l'agevolazione cesserà comunque dal mese indicato nella comunicazione.

Art.4/TER

Abitazioni di anziani e disabili

1. Ai sensi dell'art.3, comma 56, della Legge 23.12.1996 n.662, si considera direttamente ad abitazione principale, con applicazione sia dell'aliquota che della detrazione prevista per l'abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che in tale immobile l'anziano o il disabile aveva la residenza prima del ricovero in istituto, e che lo stesso non risulti locato o altrimenti utilizzato.

2. Per le modalità di ottenimento dell'agevolazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4/TER del presente regolamento. L'istanza può essere presentata anche dai parenti o da soggetti abilitati per legge per conto e in nome dell'interessato, nel caso in cui lo stesso non sia in grado di redigere l'autocertificazione.

Non darà luogo a rimborsi d'imposta in relazione alla fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo.



Art. 5

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

-
- b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dalla Stato, dalle regioni, dalle provincie dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;*
 - c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;*
 - d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;*
 - e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;*
 - f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;*
 - g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;*
 - h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;*
 - i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;*



Art. 6
Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta

1. Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo non eccedente dieci anni e a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Art. 7
Versamenti dei contitolari

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Art. 8
Operazioni di controllo e sanzioni

1. Al contribuente è fatto obbligo di dichiarare, sul modello ministeriale, entro i termini di legge, all'Ufficio Tributi del Comune gli acquisti, cessazioni o modifiche di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.

2. Per omessa dichiarazione di cui al punto n.1 e per tutte le altre eventuali irregolarità, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.

3. L'attività di controllo e verifica delle dichiarazioni, comunicazioni e pagamenti del tributo deve essere posta in essere, da parte del Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, salvo maggiore termine da legge specifica.

Nel caso di riscontrate irregolarità, nello stesso termine, deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato provvedimento con cui viene contestato l'omesso, il parziale o tardivo versamento del tributo con la liquidazione dell'imposta o maggiore dovuta, delle sanzioni e degli interessi, nonché delle spese di notifica se dovute.

Art. 9
Accertamento con adesione

1. All'Imposta Comunale sugli Immobili si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, nelle forme e nei modi previsti nell'apposito regolamento comunale, se adottato, o dalle leggi vigenti in materia.

j) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:



- 1) *eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata;*
- 2) *attribuzione alla giunta comunale del comune del compito di decidere le azioni di controllo;*
- 3) *determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;*
- 4) *previsione di una sanzione, comunque non inferiore a lire 200.000 né superiore a lire 1.000.000 per ciascuna unità immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1),*
- 5) *potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliare, del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;*
- m) *introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;*
- n) *razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria del comune quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario;*
- o) *stabilire differenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;*
- p) *prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57,*

Art. 10

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

Il Responsabile del tributo, previa apposita domanda dell'interessato, nel caso si verificano le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:

- a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di due rate consecutive ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
- b) il differimento e la rateizzazione di due rate consecutive ICI in scadenza, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico certificate dal Settore Servizi Sociali;
- c) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di 6 mesi nel caso di decesso del soggetto passivo;
- d) Il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI per particolari situazioni economico-finanziarie in cui versino Enti, associazioni ed altri soggetti pubblici e privati.

Art. 11

Potenziamento dell'ufficio tributi

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

2. Tali compensi sono definiti con le modalità seguenti:

la Giunta Comunale, determina con delibera adottata entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, due misure di percentuali:



- la prima pari all'1 per mille da conteggiare sul gettito dell'ICI riscosso nell'esercizio precedente;
- la seconda, non superiore al 10% da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per ICI nell'esercizio precedente a seguito dell'attività di accertamento e/o di liquidazione.

3. Il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi e, per il resto, in percentuale non inferiore al 50% all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta del suo Responsabile.

Art. 12 Vigenza

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999 nel rispetto dell'art.1 – comma 2 – del Decreto-Legge 26 gennaio 1999 n.8[*nota 6*].

Art. 13 Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione del regolamento, nel rispetto dell'art.63 dello Statuto Comunale, è inviata al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

della legge 23 dicembre 1996, n.662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

2. *Se sono adottate norme regolamentari nella materia di cui alla lettera l) del comma 1, nel territorio del comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.*
3. *Nelle disposizioni regolamentari di cui alla lettera l) del comma 1 può essere stabilita per anni pregressi la eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi.*

3] D.Lgs 30 dicembre 1992 n.504 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”

Secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’Art.2 Definizione di fabbricati ed aree:

Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

4] Legge 9 gennaio 1963 “Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri”



Art. 11: A cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei soggetti per i quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione dalle medesime.

Per gli iscritti l'elenco dovrà indicare a quale assicurazioni siano soggetti, specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia già stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno.

Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'albo comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile.

Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di ricorrere alla Commissione di cui al successivo articolo 12 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro la decisione della Commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decida sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

A partire dal 1° gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assicurati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono.

Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti possono essere rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, le certificazioni di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 212.

5] Legge 20 maggio 1985, n. 222 “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”

Art. 16 lett. a): Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque attività di religione quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

6] Decreto-legge 26 gennaio 1999, n.8 “Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici”

Art. 1 comma2: I regolamenti, le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, deliberati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1 gennaio 1999.

